

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1442

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CATALDO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 27 febbraio 1980

Modifica dell'articolo 454 del codice civile

COLLEGHI DEPUTATI! — Il problema che con la presente proposta di legge si intende affrontare e risolvere è quello dei transessuali (non sappiamo dire quanti) i quali, attraverso un intervento medico e chirurgico, sono giunti alla modifica dei loro caratteri genitali esterni, da maschili in femminili, ottenendo una certa tal quale identificazione sessuale con le donne, superando quello stato di ibridismo sessuale del loro fenotipo e soprattutto adeguando il soma alla psiche e quindi raggiungendo il fine che ha consentito loro di porre termine al loro dramma esistenziale ed alla loro dissociazione psichica, fonte di innumerevoli e gravi conseguenze, sia nel campo psichico che nell'ambito della vita di relazione.

Non ci soffermeremo sulla natura clinica del transessualismo, fenomeno ormai ben conosciuto e definito, da Benjamin in poi (in Italia - Franchini - si è parlato pure di schizosessualità, ma la sostanza non muta).

Il fenomeno, nelle sue manifestazioni, è stato del resto assai ben descritto nella ordinanza del tribunale di Livorno del 12 febbraio 1976, che ha sollevata la questione di legittimità innanzi alla Corte costituzionale.

Sta di fatto che in Italia si sono avute, finora, numerosissime sentenze dei giudici di merito i quali non hanno esitato a consentire agli interessati il diritto di vedere riconosciuto il proprio nuovo sesso, anche in sede giuridica ed anagrafica,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dando conseguentemente ordine all'ufficiale di stato civile, volta a volta competente, di apportare sull'atto di nascita degli istanti, le relative modifiche.

Si è detto, da parte di alcuni di questi giudici: « Il sesso originario o ufficiale non può considerarsi una caratteristica immutabile, ma una realtà giuridica assistita soltanto da presunzione relativa. In presenza della prova contraria è indubbio che debba procedersi alla modifica delle indicazioni anagrafiche, giacché all'avvenuta modificazione sessuale del soggetto, l'ordinamento giuridico non può essere insensibile. La persona ha verso se stessa il dovere di realizzare il suo pieno sviluppo (articolo 3 della Costituzione), linea di tendenza del resto presente nella stessa legislazione ordinaria (ad esempio articolo 5 del codice civile e articolo 603 del codice penale). Perciò se il mutamento del sesso senza una obiettiva giustificazione equivarrebbe a compromettere lo sviluppo della persona, impedirne la realizzazione con irrimediabile danno per essa (e per la collettività), il mutamento stesso persegue una finalità diametralmente opposta quando si giustifica non come una espressione di libera ed arbitraria scelta della persona interessata, ma come conseguenza di terapie e di interventi chirurgici rivolti ad assecondare una naturale tendenza, o ad evitare effetti negativi sulla salute (ad esempio grave nevrosi) e sul comportamento della persona. In tali condizioni il sesso, ancorché attestato nei registri dello stato civile, non può essere considerato come requisito immutabile della persona e per di più giuridicamente acquisito una volta per tutte, alla nascita ».

Si è poi ancora sostenuto che: « Per la diagnosi di sesso, come è noto bisogna far ricorso a più elementi di valutazione di diversa natura... È un complesso di fattori biologici e psicologici o meglio psico-sessuali (sesso di assegnazione e di educazione, sesso di elezione, ruolo sessuale), che bisogna valutare ai fini della diagnosi di sesso. Se i diversi elementi concorderanno, sarà sicuramente facile definire la appartenenza di un individuo all'uno o al-

l'altro sesso. Se la concordanza mancherà, la soluzione del problema potrà essere anche molto difficile, ma dovrà essere ugualmente cercata soprattutto per le esigenze di certezza sul piano giuridico, ponderandosi i diversi elementi e preferendosi, fra i due sessi, quello a cui favore risulta la prevalenza quantitativa e qualitativa delle indicazioni, tra le quali hanno un peso rilevante quelle sulla personalità del soggetto, che, in definitiva, è ed ha diritto di essere quello che vuole (articolo 3 della Costituzione), anche se nel rispetto della disciplina giuridica e sulla capacità delle persone fisiche ».

Fin qui i giudici delle Corti di merito; senonché con sua sentenza 22 febbraio 1972 la Corte di Cassazione andò in contrario avviso e stabilì che la domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento di un sesso diverso da quello risultante dall'atto di nascita non in conseguenza di un errore in cui si sia incorso nella redazione del predetto atto, bensì in conseguenza di una diversa realtà sessuale venutasi a creare per fatto volontario dell'uomo, sia pure su un substrato psico-patologico di transessualità, non è ammissibile nel nostro ordinamento positivo.

Questo orientamento della Suprema Corte è ormai divenuto giurisprudenza costante, ribadita anche con altre sentenze.

È inutile qui discutere quanto sia fondata o meno, in fatto e diritto, questa giurisprudenza inaugurata dalla Suprema Corte. Diremo solo che molti giudici di merito, che prima erano stati favorevoli a riconoscere il cambiamento di sesso, a seguito di tale orientamento hanno mutato giurisprudenza ed hanno rigettato tutte le domande, che prima accoglievano, attenendosi strettamente al dettato della Corte Suprema.

Comunque, poiché invece altre magistrature non avevano creduto opportuno adeguarsi alle indicazioni della Corte Suprema, si è avuta ancora qualche sentenza favorevole.

Da ultimo però, la sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 12 luglio-1° ago-

sto 1979 che ha pienamente confermato la giurisprudenza della Suprema Corte, pone ora un ostacolo insormontabile alla ulteriore procedibilità delle azioni per cambiamento di sesso, che pertanto appaiono ora tutte destinate a sicuro rigetto.

Questo nuovo stato di cose crea ora una intollerabile situazione non solo per coloro che già avevano iniziato il giudizio (e sono molti), con buona speranza sull'esito finale, ma anche per tutti quelli che, trovandosi nelle medesime condizioni fisiche, erano in attesa di iniziare a loro volta il giudizio per cambiamento di sesso.

La situazione è tanto più intollerabile in quanto tutte queste persone sono così condannate a possedere un sesso che, bene o male, non è più il loro ed a continuare a fingere ed a mimetizzarsi, con tutte le conseguenze, anche di ordine penale, che è facile immaginare.

Vi è nella patogenesi del transessualismo una componente di carattere genetico, biologico ed endocrino, cosa questa che porta, per ciò stesso, ad escludere che ci troviamo di fronte a casi di semplice psico-sessualità, sia pure dissociata, mentre il fatto volontario dell'intervento chirurgico non può essere sospettato come dovuto « ad una condizione di fondo di "immaturità" che come tale si presta a "suggestioni", alla accettazione cioè di valori, opinioni, fedi, senza che siano seriamente esaminati a causa della struttura propria della personalità del soggetto, pervenendosi così a giudizi, sentimenti, prese di posizione, senza che intervengano né problemi, né critica, né volontà, né decisioni, proprie della persona ».

Poiché infine la citata sentenza della Corte costituzionale, pur nel dichiarare non fondata la questione sottoposta al suo giudizio, si è resa conto tuttavia che il problema esiste e merita una adeguata soluzione, affermando testualmente: « Il problema... può suscitare in Italia, come in altri paesi, l'attenzione del legislatore sulle sue possibilità di soluzione... ».

Dalle valutazioni sopra riportate discende l'iniziativa di modifica dell'articolo 454 del codice civile che ci permettiamo

di sottoporre alla approvazione del Parlamento. Detta norma è inserita nel primo libro del codice civile, intitolato « Delle persone e della famiglia », approvato con regio decreto 12 dicembre 1938.

Successivamente, e cioè con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, fu approvato il nuovo Ordinamento sullo stato civile, che all'articolo 168 dispone: « La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia integrale dell'atto che si vuole rettificare, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile e dal certificato corrispondente del cancelliere del tribunale. Se la domanda è diretta a supplire un atto omesso o a rinnovare un atto distrutto o smarrito, si devono presentare i certificati dell'ufficiale dello stato civile e del cancelliere del tribunale che accertino l'omissione, la distruzione o lo smarrimento, oltre i documenti necessari alla formazione o alla ricostruzione dell'atto. Sulle domande di rettificazione il tribunale, sentito il pubblico ministero, provvede in camera di consiglio, con sentenza. Il tribunale, prima di provvedere, può ordinare la comparizione delle parti interessate e richiedere, ove del caso, il parere del giudice tutelare ».

Il confronto tra le due disposizioni legislative indica chiaramente che vi è stata una duplicazione e che il legislatore ha omesso, al momento della emanazione dell'Ordinamento sullo stato civile, di coordinare le due disposizioni, eliminando dal disposto dell'articolo 454 del codice civile la frase: « o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto ».

Ciò tanto più in quanto l'articolo 168 dell'Ordinamento prevede, per gli stessi casi, una procedura molto più semplice, con emissione di una sentenza *de plano* in camera di consiglio, quindi *inaudita altera parte*, mentre l'articolo 454 del codice civile prevede una procedura più macchinosa e complicata, con un regolare giudizio in contraddittorio di tutti coloro che possono avere interesse alla causa nonché l'intervento del pubblico ministero, obbligatorio, a sensi del n. 3 dell'articolo 70 del codice di procedura civile.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

È chiaro infatti che nessun cittadino, trovandosi nella necessità di far ricevere un atto omesso o di dover rinnovare un atto smarrito o distrutto, vorrà avvalersi della complessa procedura dell'articolo 454 del codice civile e non invece di quella più semplice, più breve e meno dispendiosa dell'articolo 168 dell'Ordinamento dello stato civile.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si deduce che l'intervento dovrà essere operato sul testo dell'articolo 454 del codice civile eliminando la frase sopra riportata, al posto della quale si dovrà introdurre la seguente dizione: « in tutti quei casi in cui la realtà attuale non ap-

pare più conforme a quella che fu accertata al momento della nascita ».

Riteniamo, in questo modo, in accoglimento del suggerimento contenuto nella sentenza della Corte costituzionale e delle pressanti ed indeclinabili necessità degli interessati, pochi o molti che siano, di poter rispondere a quelle istanze di cambiamento di sesso in cui la realtà attuale non è più quella che fu accertata al momento della nascita, al fine di pervenire al risultato che la legge divenga giusta anche per coloro che, si badi bene, portano il peso di una colpa che non hanno commesso, pagando semplicemente un errore della natura.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 454 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Rettificazioni.* — La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri in tutti quei casi in cui la realtà attuale non appaia più conforme a quella accertata al momento della nascita.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri ».